



DECRETO DEL SINDACO
N. 10 DEL 26/11/2016

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI EX ART. 110 COMMA 1 DEL DLGS 267/00 - POLZELLA ING. VITTORIO

II SINDACO

Ufficio competente istruttoria UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Richiamati:

- il DLgs 267/00, Articolo 92, Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale ai sensi del quale:

Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti

- il DLgs 267/00 art. 50, comma 10, ai sensi del quale:

Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

- il DLgs 267/00 art. 109, comma 2, ai sensi del quale:

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

- il DLgs 267/00 art. 110, "Incarichi a contratto", ai sensi del quale

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. ...omissis... Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della

dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, **può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.** Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

- l'art. 57 dello Statuto comunale (approvato con deliberazione del consiglio n. 31/00 e modificato con delibera 52/00) rubricato "incarichi esterni", ai sensi del quale:

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazioni, può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando o requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Visto il CCNL EELL ed in particolare:

(art. 15 CCNL 22.1.2004) Posizioni organizzative apicali

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999

(art. 14 CCNL 22.1.2004) Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

... omissis...

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.

Richiamata la disciplina del Rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 4 CCNL 14.9.2000, come integrato dall'art. 11 CCNL 22.1.2004, nonché del contratto a termine di cui all'art. 7 CCNL 14.9.2000.

Visto il decreto legge 24 giugno 2016 n.113 avente ad oggetto "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" (c.d. DL Enti Locali), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20/08/2016, n. 194)

Articolo 16, comma 1-quater., ai sensi del quale all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi

dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Richiamato l'art. 9, comma 28 del dl 78/10, in materia di contenimento di costi per il personale ai sensi del quale:

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 39 del 5-4-14 ad oggetto VERIFICA DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2014 - 2015 - 2016, PROVVEDIMENTI - ESEC. IMM. , che individua per l'area tecnica una vacanza in organico di una categoria D1

Dato atto che presso il servizio Lavori pubblici è in servizio una figura professionale categoria C, che non ha le competenze specifiche per la conduzione complessiva del servizio medesimo, sebbene la competenza curriculare universitaria consenta in parte di ritenerla presente anche se non complessivamente adeguata al ruolo di responsabile di servizio.

Ritenuto

che il complesso normativo richiamato evidenzia un chiaro intento del legislatore alla migliore utilizzazione del personale dipendente dagli enti locali al fine di rendere flessibile la gestione tra gli stessi e l'utilizzo di professionalità esistenti nel mondo delle autonomie al fine di contenere la spesa per consulenze e collaborazioni esterne.

di procedere al conferimento di incarico, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale pari al 50% del tempo d'obbligo e così per 18 ore settimanali, a dipendente di altra pubblica amministrazione, con contestuale conferimento dell'incarico di responsabile del servizio tecnico LL.PP e posizione organizzativa, di cui al combinato disposto 110, commi 2 e seguenti, e 109, comma 2, del dlgs 267/00

Visto il curriculum del sig. POLZELLA dott. arch. VITTORIO dipendente a tempo indeterminato e parziale (in ragione del 50%) del comune di Robassomero, (prot. 6290 del 2-11-2016, allegato alla presente).

Dato atto che

il sig. Polzella svolge oltre l'orario di lavoro una libera attività professionale, ha i requisiti soggettivi per il conferimento di incarico di categoria D e l'esperienza professionale adeguata anche in ragione del curriculum posseduto e del servizio prestato presso l'unione dei comuni.

Ritenuto di attribuire al medesimo un contratto a tempo determinato e parziale in categoria D1 con retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria CCNL 2008/2009 pari a euro 21.166,71 annui lordi (Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità)

Dato atto che il contratto nazionale prevede espressamente il riproporzionamento sia della retribuzione lorda al tempo d'obbligo, ma anche delle indennità accessorie di posizione organizzativa, senza distinguere il caso di posizione organizzativa connessa all'esercizio della funzione di responsabile degli uffici e servizi ex art. 109, da altri casi.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 114 del 23-11-2016 che autorizza per le motivazioni ivi indicate, la corresponsione di una indennità aggiuntiva non riproporzionabile, di euro 5.000,00 lordi annui.

Ritenuto

- di riconoscere dunque al soggetto incaricato un compenso per posizione organizzativa pari ad euro 8.000,00 nonché una integrazione aggiuntiva ad personam che tenga conto della specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali pari ad euro 5.000,00 non oggetto di riproporzionamento.

- di applicare al rapporto di lavoro la tassazione contributiva per redditi da lavoro dipendente della PA per evidente omogeneità della prestazione con le mansioni attualmente svolte presso il comune di Robassomero.

Richiamato l'art. 53, comma 2, del DLgs 165/01 in merito alla autorizzazione al conferimento degli incarichi a dipendenti pubblici, ai sensi del quale:

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Vista la nota 7340 del 9-11-2016 del comune di Robassomero (ns. prot. 6506 del 9-11-2016) con la quale si autorizza il dott. Arch. Polzella allo svolgimento dell'incarico oggetto della presente.

Visto il D.lgs. 165/01

Visto il D.lgs 267/00

Visto l'art. 50 del D.lgs. 267/00 circa le competenze del sindaco

DECRETA

1. Di **conferire incarico individuale** di responsabile del servizio tecnico Lavori Pubblici al sig. POLZELLA dott. Arch. VITTORIO (cod. fisc. PLZVTR77D28L219X) nato a Torino il 28-4-1977, dipendente di ruolo a tempo indeterminato e parziale del comune di Robassomero (in ragione del 50%), attribuendo al medesimo un contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato con prestazione oraria parziale pari al 50% (18 ore settimanali) in categoria D1 con **retribuzione** lorda prevista dal contratto collettivo di categoria pari a euro 21.166,71 CCNL 2008 (Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità),

2. di attribuire al medesimo una **indennità di posizione** lorda di euro 8.000,00 (oggetto di riproporzionamento); e una **indennità di risultato** pari al 25% dell'indennità di posizione come riproporzionata e concretamente determinata a seguito della valutazione degli obiettivi di gestione assegnati.

3. di conferire al medesimo, in aggiunta alla retribuzione lorda e alla indennità di posizione e di risultato, una **indennità aggiuntiva ad personam** pari ad euro 5.000,00 non oggetto di riproporzionamento

4. Da atto che trattandosi di incarico a dipendente di altra PA, il relativo trattamento retributivo verrà gestito con trattamento contributivo e previdenziale presso la cassa di previdenza dei lavoratori pubblici ex INPDAP.

5. Di stabilire le seguenti condizioni generali del contratto:

a) **oggetto della prestazione:** responsabilità del servizio Tecnico lavori pubblici con attribuzione di posizione organizzativa di cui all'art. 8 e seg del ccnl EELL .

b) **luogo e modalità della prestazione:** la prestazione verrà svolta presso l'area LL.PP. del comune per un ammontare orario di 18 ore di lavoro con articolazione plurisettimanle così articolata:

- prima settimana: Lunedì 8 ore
 Mercoledì 8 ore

- seconda settimana: Lunedì 8 ore
 Mercoledì 8 ore
 Sabato 4 ore

- terza settimana: Lunedì 8 ore
 Mercoledì 8 ore

- quarta settimana: Lunedì 8 ore
 Mercoledì 8 ore
 Sabato 4 ore

e così a susseguirsi per le settimane successive;

inoltre avrà accesso alle apparecchiature del comune e ai fascicoli dei procedimenti, conservando su di essi il più stretto riserbo per le informazioni acquisite.

c) **durata della prestazione:** l'incarico ha decorrenza dal 1 dicembre 2016 e fino alla scadenza naturale del mandato amministrativo del sindaco, indicativamente giugno 2019. Il contratto è risolto di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del sindaco. È fatto salvo il periodo di preavviso.

d) **compenso:** per lo svolgimento delle attività oggetto della presente è dovuto un corrispettivo lordo annuo pari alla retribuzione di un impiegato in categoria D1 di euro 21.166,71 oltre oneri a carico dell'ente, nonché dalle indennità di posizione e di risultato citate. Detti emolumenti saranno oggetto di riproporzionamento in ragione oraria.

Al compenso così attribuito è aggiunta una indennità ad personam riconosciuta dalla giunta comunale pari ad euro 5.000,00 non oggetto di riproporzionamento.

e) **recesso, risoluzione:** trattandosi di incarico fiduciario, il contratto potrà essere risolto per semplice volontà delle parti, dando il preavviso dovuto in base al contratto di categoria. Il recesso per giusta causa o giustificato motivo è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro applicato. Il presente contratto è altresì risolto di diritto nei casi previsti dal dlgs 267/00 art. 110.

6. Di dare atto che le ore complessive settimanali di lavoro del su citato dipendente, tra quelle svolte in questo Comune e quelle svolte come collaborazione presso altri Enti, non devono superare complessivamente le 48 ore.

7. Di dare atto che l'incarico conferito con la presente verrà comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del citato D.Lgs. n. 165/2001, previa comunicazione del compenso lordo.

8. Di dare mandato al Responsabile ufficio personale di adottare di tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente atto, e alla stipula del contratto di lavoro, dove troverà esplicitazione la disciplina relativa agli altri istituti contrattuali non indicati nel presente decreto.

il responsabile del procedimento
Birolo Gerardo

IL SINDACO
Colombatto Sergio

Firma per accettazione _____

In data _____

DECRETO N. 10 DEL 26/11/2016

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA	
<i>Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.</i>	
<i>San Francesco al Campo,</i>	
	il responsabile del procedimento BIROLO Dott. GERARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Reg. Albo Pretorio n.	
Su conforme attestazione del messo comunale certifico che copia della presente determinazione n. 10 è in corso di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, co. 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal _____	
Il Messo Comunale	La Responsabile Area Amministrativa